

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 3 febbraio 2006, n. 459

### **Conferma T.A.R. Calabria – Catanzaro: Il Sezione, 15 novembre 2004, n. 2097**

*Il fatto che la scheda votata sia stata fotografata con il telefono portatile non comporta la nullità del voto se la sua parte esterna non reca segni di riconoscimento.*

*In materia di voto assistito, il presidente del seggio non è tenuto alla prova empirica volta ad accertare se l'impedimento rientra tra quelli elencati dalla legge o ad essi equiparabili. Tale accertamento è già stato effettuato dal competente medico dell'unità sanitaria, che si è assunto la responsabilità della certificazione, e ad esso non può sovrapporsi l'apprezzamento del presidente. La qualità di candidato nella competizione elettorale non è incompatibile con la funzione di accompagnatore.*

*Omissis.*

I primi giudici hanno dichiarato inammissibili, per genericità, le prime tre censure, mentre hanno ritenuto infondate quelle che si appuntavano avverso il mancato annullamento delle operazioni elettorali (quanto meno in ordine alla sezione in cui si è verificato l'episodio) relative ad una sezione in cui un elettore – poi denunciato all'autorità giudiziaria – ha fotografato la scheda votata e la stessa, anziché essere annullata, è stata riposta, invece, nell'urna e poi conteggiata; nonché quelle che si appuntavano avverso il voto assistito.

*Omissis.*

6) - Anche priva di consistenza appare la censura volta a contestare la regolarità delle operazioni elettorali nella sezione n. 2, ove è stata inserita nell'urna e conteggiata una scheda che, ad avviso degli appellanti, avrebbe dovuto essere, invece, preventivamente annullata (con ripetizione, se del caso, del voto da parte dell'elettore) in quanto la scheda votata era stata fotografata, mediante un telefono portatile, dall'elettore che, per ciò stesso, è stato anche denunciato.

E, invero, come rilevato dal TAR, nel caso in esame non si è verificata la fattispecie (la sola dedotta, in proposito, con specifico motivo di primo grado) relativa alla violazione del citato art. 69 del T.U. n. 570/1960, dal momento che la scheda votata non risultava, almeno nella parte esterna del piego, caratterizzata da segni di riconoscimento (e, comunque, una siffatta circostanza non è stata neppure ipotizzata dagli originari ricorrenti); mentre eventuali segni di riconoscimento interni ne avrebbero decretato, comunque, l'annullamento ai sensi delle norme invocate dagli interessati.

Se, quindi, la fotografia della scheda votata può apparire, in astratta ipotesi (e salve le valutazioni, in proposito, del giudice penale), sintomo della volontà dell'elettore di far conoscere a terzi la propria espressione del voto, non di meno tale volontà si è manifestata, nella specie, attraverso comportamenti che hanno lasciato indenne la scheda votata; scheda che, pertanto, una volta inserita nell'urna, non era riconoscibile e correttamente, quindi, il presidente del seggio non si è opposto a tale inserimento.

Né a conclusioni di segno opposto può indurre il richiamo fatto dagli appellanti alla decisione di questa Sezione n. 5692 del 31 ottobre 2001.

In tale occasione, infatti, la Sezione ha esaminato la fattispecie relativa alla fotografia della scheda votata da parte di un elettore, avendo ritenuto valida la disposta rinnovazione del singolo voto, giusta art. 50 del T.U. n. 570/1960 (che prevede solo che, "se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale"); si tratta, invero, di fattispecie normativa non attinente alla presente controversia e neppure posta a fondamento dei motivi di ricorso (e neanche avendo fatto oggetto di contestazione – ai fini della correttezza dell'operato del seggio elettorale - la circostanza se la fotografia sia stata scattata all'interno o all'esterno della cabina).

7) - Infondate appaiono, infine, anche le censure che investono il voto assistito.

In proposito la Sezione ha ritenuto (cfr. la decisione 15 marzo 2004, n. 1265, dai cui contenuti non vi è ragione di discostarsi) che la disciplina, al riguardo manchevole nell'originario testo dell'ultimo comma dell'art. 41 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, è stata completata con l'art. 9 della legge 11 agosto 1991, n. 271, il quale precisa che "detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore".

Il senso dell'espressione legislativa non lascia spazio a dubbi di sorta; ai fini del voto assistito il funzionario medico designato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale deve svolgere il suo accertamento anche

sull'attitudine dell'infermità fisica, da cui è affetto l'elettore, ad impedire (non solo, dunque, a renderla più gravosa) l'autonoma manifestazione del voto e di tanto deve dare "attestazione".

Deve, pertanto, ritenersi ormai superata quella giurisprudenza che riconosceva ai certificati medici prodotti dall'elettore qualità di atti di certezza privilegiata solo per quanto attiene alla natura dell'infermità e non anche per quanto riguarda la specifica capacità invalidante delle medesime, così da vincolare il Presidente del seggio elettorale solo per quanto concerne la natura della malattia, ma non sulla portata pratica della stessa quale concreto impedimento all'espressione materiale del voto e ciò anche se nel certificato medico si attesti l'impossibilità all'espressione personale del voto (cfr. Cons. Stato, V Sez., 25 maggio 1987 n. 331; 15 maggio 1985 n. 214; 22 aprile 1985 n. 195; 20 giugno 1983 n. 251).

Appare, pertanto, condivisibile l'orientamento espresso dal giudice di primo grado secondo il quale il presidente del seggio elettorale non è tenuto in ogni caso alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l'impedimento lamentato dell'elettore rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare. Tale accertamento, invero, è stato già fatto, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, dal competente organo pubblico che, inoltre, si è assunto la responsabilità della relativa certificazione.

Cosicché non può ammettersi che, in un ambito dalla legge riservato ad altro organo, il presidente del seggio sovrapponga al giudizio professionale medico il suo - pur "prudente" - apprezzamento.

Egli potrà, in ogni caso, esperire tutti gli accertamenti e fare tutte le valutazioni che siano funzionali all'esercizio del potere, di cui è titolare, di consentire la modalità di voto in questione, fino a disattendere la certificazione esibita allorché a sorreggere la sua decisione negativa sussistano elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia evidentemente quanto meno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati.

In tal modo, non è stato escluso che, talora, per talune invalidità meno manifeste, il presidente del seggio possa verificare *de visu* se quella indicata nella certificazione medica sia effettivamente tale da inibire l'autonoma espressione del voto, richiedendo l'accompagnamento nella cabina dell'elettore; ma tanto non è richiesto allorché la certificazione medica attesti la sussistenza di invalidità in grado di inibire fisicamente l'espressione del voto stesso.

Su chi intenda contestare come illegittima l'ammissione dell'elettore al voto assistito incombe, allora, l'onere di dimostrare la sussistenza di siffatti elementi e, nella specie, questa dimostrazione non è stata data.

Nella specie, le certificazioni rilasciate (e contestate) riguardavano:

- nella sezione 1, un'elettrice con frattura al braccio: si tratta di fatto invalidante non dissimile - anche se transeunte - rispetto a quello dell'amputazione dell'arto, sicché non illogicamente il presidente del seggio si è astenuto da ogni ulteriore verifica rispetto a quanto certificato dal competente sanitario della ASL;
- nella sezione 2, due elettori erano afflitti, il primo, da tremori senili (esiti di *ictus cerebri*), il secondo da vasculopatia: anche in tal caso si tratta di infermità in grado di impedire una corretta e completa espressione del voto allorché assurgano, così come ritenuto, evidentemente, dal sanitario ASL, a elevato livello di gravità;
- nella sezione 4, due elettori erano afflitti da disabilità neuromotoria l'uno e da diminuzione del visus l'altro: anche in tal caso, trattandosi di invalidità in grado di incidere sulla mobilità degli arti e sulle capacità visive, competeva al sanitario pubblico certificare se il grado d'infermità fosse tale da inibire - per la sua oggettiva consistenza - il valido esercizio del voto.

In definitiva, le invalidità certificate erano tutte, astrattamente in grado - così come certificato - di inibire la capacità di autonoma espressione del voto, sicché correttamente il presidente del seggio si è astenuto da ulteriori apprezzamenti empirici.

Da qui l'infondatezza delle censure testé esaminate.

8) - Gli appellanti contestano la sentenza appellata anche nella parte in cui disattende la censura - sempre relativa al voto assistito - con la quale, in primo grado, si era dedotta l'illegittima ammissione al voto assistito di un elettore che aveva scelto, come accompagnatore, un candidato alle elezioni.

Ritiene la Sezione (cfr., sul punto, la decisione della Sezione 13 aprile 1999, n. 421, dai cui contenuti non vi è ragione di discostarsi) che tale censura sia infondata.

L'art. 41 del testo unico n. 570 del 1960 prevede che l'elettore possa esercitare il diritto di voto facendosi aiutare da "un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica"; la norma, quindi, individua le modalità mediante le quali un elettore può esprimere il proprio voto c.d. assistito.

Il presidente del seggio deve strettamente attenersi alle prescrizioni di tale norma e rispettare le formalità ivi previste; la norma non gli consente, invero, di incidere sulla scelta dell'accompagnatore, liberamente espressa

dall'elettore invalido, non accordando, la norma stessa, rilievo alla circostanza che l'accompagnatore sia anche candidato nelle elezioni.

Allorché il legislatore ha inteso dare rilievo al rapporto di parentela con un candidato alle elezioni, lo ha fatto espressamente, vietando, in particolare (art. 41 cit., comma settimo) che i certificati medici possano essere rilasciati dai "funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale" che siano candidati o parenti fino al quarto grado di candidati.

Lo stesso presidente del seggio, così come il giudice amministrativo, non può ritenere che la qualità di candidato nella competizione elettorale sia incompatibile con la funzione di accompagnatore; in sede interpretativa, non può crearsi un *vulnus* al principio per il quale l'elettore accompagnato possa scegliere l'elettore accompagnatore "liberamente" (art. 41, cit.) e senza sindacato di sorta sulla persona sulla quale ha riposto la propria fiducia  
*Omissis.*